



**COMUNE DI CALTAGIRONE**  
**INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO**  
**2018 (decorrenza 11 novembre 2018)**

L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Caltagirone, con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 87 del 11/09/2018 con lo specifico Regolamento applicativo con decorrenza dal 11 novembre 2018.

Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Caltagirone, e si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 2 pernottamenti consecutivi per persona.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**CHI DEVE PAGARE**

E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Caltagirone.

Entro il periodo di soggiorno l'ospite deve versare l'imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia quietanza.

**CHI E' ESENTE**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, i quali, in adempimento alle disposizioni previste dal vigente regolamento in materia, sono tenuti a presentare al gestore della struttura ricettiva una dichiarazione relativa al diritto all'esenzione, e precisamente:

*Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:*

- a. i minori fino al 14° anno compreso;*
- b. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie;*
- c. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di due persone per paziente;*
- d. portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;*
- e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;*

- f. *gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;*
- g. *i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;*
- h. *sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;*
- i. *il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva.*

L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

## **QUANTO SI PAGA**

Le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018 sono state determinate negli importi di seguito indicati, per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 2 pernottamenti consecutivi per persona.

Prospetto ricavato dall'art. 14 del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Caltagirone

### TARIFFA DI SOGGIORNO

<i>Tipologia struttura ricettiva</i>	<i>Tariffa</i>
Ostelli/campeggio	€ 0,50
Albergo 2 stelle	€ 1,00
Casa per ferie	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,00
B&B 1 stella	€ 1,00
B&B 2 stelle	€ 1,00
Agriturismo 1 e 2 spighe	€ 1,00
Turismo rurale	€ 1,00
Albergo 3, 4 e 5 stelle	€ 1,50
Agriturismo 3, 4 e 5 spighe	€ 1,50

## **OBBLIGHI DEI GESTORI**

1. INFORMARE, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. RICHIEDERE IL PAGAMENTO dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, riscuotendone l'importo dovuto e rilasciandone quietanza (in forma di semplice ricevuta nominativa al cliente – mantenendo la copia come di regola, oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”).

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il tributo dovuto, il gestore della struttura ricettiva segnala al Comune tale rifiuto con la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenzia la circostanza e riporta i dati del cliente, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati).

3. DICHIARARE entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché i nominativi di coloro che non l'hanno versata con i relativi dati, oltre ad eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione può essere compilata direttamente sul sito del Comune nella sezione Imposta di soggiorno.

4. RIVERSARE AL COMUNE le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:

- a) mediante pagamento con bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Caltagirone: Banca d'appoggio:  
CREDITO VALTELLINESE – Agenzia di C a l t a g i r o n e - Servizio di Tesoreria –  
IBAN: IT 95 U 0521683910000008889920;
- b) con altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

5. TRASMETTERE AL COMUNE in formato cartaceo (o altra procedura che verrà attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale), entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il CONTO DELLA GESTIONE (secondo le modalità previste dalle norme vigenti), redatto su modello approvato con DPR 194/1996. Il MODELLO 21 e le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione al Comune sono pubblicati sul sito istituzionale.

6. CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni: di pernottamento, di esenzione, segnalazione di rifiuto al versamento, ecc.) per almeno 5 anni.

## **VIOLAZIONI e SANZIONI**

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Le violazioni al vigente Regolamento dell'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del medesimo regolamento, come di seguito riportato in sintesi:

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria pari ad 50,00.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria pari ad 25,00.

## **RIMBORSI e COMPENSAZIONI**

Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00 (dodici).

## **Modulistica ON-LINE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE**

Sul sito del Comune di CALTAGIRONE

<http://www.comune.caltagirone.gov.it>

al link: AMMINISTRAZIONE/UFFICI/TRIBUTI / IMPOSTA DI SOGGIORNO.

## **INFORMAZIONI E RICHIESTE**

Ufficio Tributi – Piazza Municipio, 5 – 95041 CALTAGIRONE (CT)

Tel.0933/41111

Mail:dirigente-area2@comune.caltagirone.ct.it

Caltagirone, li 06/11/2018

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE